



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER I RAPPORTI
DI COLLABORAZIONE
CON SINGOLI VOLONTARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2021

Sommario

ART. 1.	OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2.	ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI.....	3
ART. 3.	REQUISITI RICHIESTI	3
ART. 4.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 5.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	4
ART. 6.	FORMAZIONE VOLONTARI COMUNALI	5
ART. 7.	IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI.....	5
ART. 8.	RINUNCIA E REVOCA.....	6
ART. 9.	ASSICURAZIONE.....	6
ART. 10.	MEZZI	6
ART. 11.	RIMBORSI SPESE	6
ART. 12.	CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE E ALTRE UTILITÀ	7
ART. 13.	ENTRATA IN VIGORE.....	7
ART. 14.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	7

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Villa d'Almè, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative, intende attivare in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza, forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco, anche al fine di diffondere la partecipazione e il senso di appartenenza alla Comunità.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.
4. Il servizio di volontariato è svolto da persone in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo punto 4, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statuarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 2. ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI

1. È istituito l'Albo dei Volontari, al quale le persone possono iscriversi per offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività indicate, a titolo esemplificativo, al successivo art. 3.
2. La gestione dell'Albo è affidata all'ufficio Segreteria che curerà i seguenti adempimenti amministrativi:
 - a. Iscrizioni;
 - b. Rinunce;
 - c. Cancellazioni;
 - d. Aggiornamento.
3. È ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo in qualsiasi momento.

ART. 3. REQUISITI RICHIESTI

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- b) possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
- c) età non inferiore ad anni 18;
- d) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- e) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della stessa.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione psico - fisica.

ART. 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività o servizi:

- a) assistenza scolastica, comprensiva della collaborazione con la Polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione stradale in ambito scolastico e/o durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile;
- b) manutenzione aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde (taglio siepi, taglio erba, utilizzo decespugliatore)
- c) vigilanza edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco;
- d) utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili;
- e) assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari e servizi di supporto compiti al di fuori dell'orario delle lezioni scolastiche.
- f) attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione e alla biblioteca comunale;
- g) attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, allo stesso o ad altri soggetti.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Chi intende svolgere il servizio di Volontariato deve essere regolarmente iscritto al relativo Albo dei volontari.
2. A detto Albo potranno iscriversi coloro i quali, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'ufficio segreteria. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa:
 - a) le generalità complete del volontario e la sua residenza/domicilio;
 - b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione;
 - c) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata;
 - d) la dichiarazione di presa visione e di accettazione incondizionata del presente Regolamento;
 - e) informativa privacy, secondo le indicazioni della normativa vigente;
4. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
5. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con l'ufficio assegnatario, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli.

6. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione sarà portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.
7. Nella domanda l'aspirante volontario precisa le aree di intervento e i servizi di interesse.
8. Le domande di iscrizione nell'Albo dei volontari sono esaminate, entro trenta giorni dalla presentazione, dal Responsabile del servizio competente per la materia per la quale il volontario si è proposto. L'esame della domanda è integrato da un colloquio.
9. Superato il colloquio, il Responsabile del servizio competente per la materia contatterà il medico del lavoro, l'RSSP e il datore di lavoro per sottoporre il volontario a un'eventuale visita medica e al necessario e obbligatorio momento di informazione e formazione come richiesto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
10. In caso di esito negativo, il Responsabile comunica il diniego.

ART. 6. FORMAZIONE VOLONTARI COMUNALI

1. A seconda delle attività prescelte dal volontario, questi sarà comunque tenuto, prima di poter prestare il proprio servizio attivo, a presenziare a un corso di informazione, formazione e addestramento, a seconda delle mansioni per le quali il volontario si è messo a disposizione;
2. Il Responsabile del servizio, al quale (per ciascun servizio) sarà affidata l'attività di formatore e/o di referente, avrà il compito di:
 - informare e istruire i volontari in merito alle modalità di svolgimento delle mansioni e riguardo alle normative di riferimento a cui attenersi;
 - vigilare sul corretto svolgimento delle attività da parte dei volontari assegnati;

ART. 7. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. Il Volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; dovrà svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti degli utenti e dei cittadini, esplicando le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e, ove occorra, del "segreto d'ufficio";
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine;
3. Qualora un volontario a giudizio dell'Amministrazione e della propria organizzazione, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione, verranno attivati opportuni procedimenti di richiamo o espulsione dal servizio stesso.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario.
5. In caso di impedimento il volontario deve dare tempestiva informazione all'ufficio competente con almeno 48 ore di preavviso ad eccezione dei casi di intervenuta malattia.

ART. 8. RINUNCIA E REVOCA

I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti e concordati con il Responsabile del servizio assegnatario.

Il Responsabile del servizio assegnatario dispone d'ufficio la cancellazione dall'Albo dei Volontari, previa comunicazione all'interessato, quando:

1. sono venuti a mancare i requisiti previsti;
2. siano accertate inadempienze gravi o ripetute durante l'espletamento dell'attività compresa l'incapacità da parte del volontario di integrarsi con l'organizzazione e/o con il personale della stessa;
3. nel caso in cui, decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il volontario non avesse prestato alcun servizio benché contattato.

ART. 9. ASSICURAZIONE

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato sono assicurati a cura e spese dell'Unione dei comuni lombarda Almè e Villa d'Almè, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
2. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione è estesa agli infortuni al conducente.

ART. 10. MEZZI

1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i macchinari, mezzi, attrezzature e DPI necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al Responsabile in caso di cessazione dal servizio.
2. Il volontario dovrà prestare particolare cura alla buona conservazione di tutta l'attrezzatura affidatagli. Detta attrezzatura dovrà essere riconsegnata al momento della cancellazione del volontario, per qualsiasi causa, dall'Albo dei Volontari.
3. In caso di utilizzo da parte del Volontario di un veicolo comunale, previa autorizzazione e verifica della validità della patente di guida, sarà a carico dell'Amministrazione tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso.
4. Il Volontario dovrà viceversa garantire la propria idoneità alla conduzione del veicolo; in caso di perdita, temporanea o definitiva, della patente di guida, il Volontario sarà tenuto a darne tempestiva informazione all'Amministrazione.
5. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il Volontario è comunque tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati, utilizzandoli esclusivamente per le finalità previste, fino al momento di avvenuta riconsegna.

ART. 11. RIMBORSI SPESE

1. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. È vietata l'erogazione ai Volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenuti nell'esercizio dell'attività.

3. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente autorizzate dal Responsabile e debitamente documentate;

ART. 12. CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE E ALTRE UTILITÀ

Qualora il volontario faccia pervenire apposita domanda scritta, indicandone specificamente le motivazioni, l'Amministrazione potrà rilasciare un certificato attestante la durata del periodo di effettiva prestazione del servizio di volontariato civico, descrivendo le attività svolte.

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione; per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle leggi vigenti.

ART. 14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dai volontari sono acquisiti e trattati dal comune nel rispetto delle norme sulla privacy.